



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

ATTIVITA' GIOVANILE

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2013/2014

COMUNICATO UFFICIALE N° 47 DEL 17 APRILE 2014

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati

Si rimette in allegato lo stralcio del **Comunicato Ufficiale n. 131/A** pubblicato dalla F.I.G.C., inerente la decadenza dall'affiliazione per inattività di Società della L.N.D. e di Società di Settore Giovanile e Scolastico.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Messaggio augurale del Presidente Carlo Tavecchio – Pasqua 2014

Rispettando una tradizione oramai consolidata nel tempo, anche quest'anno la settimana di Pasqua vede al centro dell'attività della Lega Nazionale Dilettanti lo svolgimento del Torneo delle Regioni – giunto alla sua 53.a edizione – oltre alla cerimonia delle Benemerenze Sportive, organizzata insieme al Settore Giovanile e Scolastico, ed il Premio “Le Ali della Vittoria”.

L'intero mondo della L.N.D. si è dato appuntamento in Friuli Venezia Giulia per vivere momenti di grande intensità sportiva ed agonistica che coinvolgeranno 2.700 tra atleti, arbitri e dirigenti, ma anche per tributare il giusto riconoscimento alle Società ed ai dirigenti di lunga militanza che hanno fatto, e continuano a farlo pur tra innumerevoli difficoltà e con grandi sacrifici, la storia del calcio dilettantistico e giovanile italiano.

Con le “Ali della Vittoria”, che quest'anno tocca il traguardo delle otto edizioni, la L.N.D. celebrerà anche le importanti personalità del mondo sportivo e del calcio italiano, con premi assegnati a calciatori, tecnici, dirigenti, arbitri e giornalisti. Si rinnoverà, pertanto, l'occasione per far risaltare i nostri valori autentici della passione, dell'impegno e della lealtà sportiva, in un momento ancora assai delicato per il Paese, sia dal punto di vista economico che sociale.

Proprio per questo motivo, eventi simili acquistano maggiore importanza e costituiscono un segnale di vitalità del nostro movimento che ha forza, sostanza e valori per guardare al futuro con fiducia.

E' questo, in definitiva, l'augurio che desidero rivolgere a tutti per le festività pasquali, nella convinzione che insieme riusciremo a superare questi momenti per costruire una Lega Nazionale Dilettanti ancora più forte e ben preparata ad affrontare le sfide che si presenteranno in avvenire.

Carlo Tavecchio

Allegati

Si rimette in allegato la **CIRCOLARE N. 52** pubblicata dalla L.N.D. avente per oggetto: Trattamento delle indennità chilometriche ai dilettanti.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

TORNEI PROVINCIALI

VISTA la richiesta formulata dalla società **C.S. ELISIR di Crosia (CS)** per ottenere l'autorizzazione ad organizzare ed a svolgere il Torneo a carattere provinciale denominato "**Elisir in Festa**", riservato ai giovani calciatori della categoria Piccoli Amici, si autorizza lo svolgimento del Torneo stesso che avrà luogo domenica 27 aprile 2014, presso il Centro Sportivo Elisir di Mirto Crosia.

I referti di gara, redatti dagli stessi giocatori che partecipano al Torneo (autoarbitraggio), dovranno essere trasmessi alla Delegazione Distrettuale di Rossano, per essere esaminati dall' Organo della Giustizia Sportiva.

Gli organizzatori e le società partecipanti dovranno rigorosamente verificare che tutti i giovani calciatori utilizzati nel Torneo, siano in possesso della documentazione sanitaria prevista dall' art. 43 delle N.O.I.F..

Nel caso di eventuale concomitanze delle gare del torneo con Attività Ufficiali Federali, le società affiliate alla F.I.G.C. che partecipano al torneo devono dare precedenza alle attività federali.

VISTA la richiesta formulata dalla società **C.S. ELISIR di Crosia (CS)** per ottenere l'autorizzazione ad organizzare ed a svolgere il Torneo a carattere provinciale denominato "**Torneo di Qualità Elisir in Festa**", riservato ai giovani calciatori della categoria Esordienti Misti, si autorizza lo svolgimento del Torneo stesso che avrà luogo venerdì 25 aprile 2014, presso il Centro Sportivo Elisir di Mirto Crosia.

I referti di gara, redatti da dirigenti e tecnici regolarmente tesserati F.I.G.C., dovranno essere trasmessi alla Delegazione Distrettuale di Rossano per essere esaminati dall' Organo della Giustizia Sportiva.

Gli organizzatori e le società partecipanti dovranno rigorosamente verificare che tutti i giovani calciatori utilizzati nel Torneo, siano in possesso della documentazione sanitaria prevista dall' art. 43 delle N.O.I.F..

Nel caso di eventuale concomitanze delle gare del torneo con Attività Ufficiali Federali, le società affiliate alla F.I.G.C. che partecipano al torneo devono dare precedenza alle attività federali.

RADUNI DI GIOVANI CALCIATORI

In relazione alla richiesta pervenuta, dopo aver esperito i necessari accertamenti, si autorizza lo svolgimento del raduno di giovani calciatori appresso specificato, all' espressa condizione che allo stesso prendano parte calciatori che abbiano anagraficamente compiuto il 12° anno di età e che per fascia di età appartengano al massimo alla categoria Allievi. La società organizzatrice dovrà rigorosamente verificare che tutti i giovani calciatori partecipanti al raduno siano in possesso dell'attestato di idoneità all'attività sportiva agonistica (art. 43 delle N.O.I.F.). Con l'occasione si richiamano le disposizioni contenute nel Comunicato Ufficiale n. 1 2013/2014 del S.G. e S. (pagg. 61 – 62 e 63) e nel Comunicato Ufficiale n. 15 del 29.10.2009 di questo Comitato Regionale.

Società organizzatrice:	CATANZARO CALCIO 2011 SRL	di	Catanzaro	CZ
Società interessata:	in proprio			
Data del raduno:	26 aprile 2014, con inizio alle ore 15.00			
Campo utilizzato:	Campo Comunale di Montepaone Lido – Loc. Mannis			
Responsabile organizzativo:	Franco Modestia			
Responsabile Tecnico:	Carmelo Moro			
Medico sociale presente:	Ceravolo Roberto			

Nel caso di eventuale concomitanze con Attività Ufficiali Federali, le società affiliate alla F.I.G.C. che partecipano al raduno devono dare precedenza alle attività federali.

Società organizzatrice:	A.S.D. PICCOLI CAMPIONI DE LUCA	di	Cropani	CZ
Società interessata:	in proprio			
Data del raduno:	22 e 23 aprile 2014, con inizio alle ore 15.00			
Campo utilizzato:	Campo Comunale di Cropani – C.da Piede Candela			
Responsabile organizzativo:	Mancusa Santa			
Responsabile Tecnico:	De Luca Giuseppe			
Medico sociale presente:	Gallucci Michele			

Nel caso di eventuale concomitanze con Attività Ufficiali Federali, le società affiliate alla F.I.G.C. che partecipano al raduno devono dare precedenza alle attività federali.

CONVOCAZIONI RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 15 FEMMINILE

Le calciatrici sotto elencate sono convocate per giorno 17 aprile 2014 alle ore 16,30 presso il campo Sportivo "Riga" di LAMEZIA TERME/S. EUFEMIA, sito in Via Boccioni – Loc. Pitzzani, per effettuare una seduta di allenamento selettivo, in vista del Torneo Nazionale tra Rappresentative Regionali Femminili "Under 15"

Le stesse dovranno presentarsi all'appuntamento, munite del corredo personale di gioco, documento di riconoscimento e certificato medico per idoneità agonistica, significando che detto certificato è indispensabile ai fini della partecipazione alla selezione. A tale ultimo riguardo, le Società sono invitate ad inviare a mezzo fax al Comitato Regionale copia del citato certificato medico, entro le ore 19.00 del giorno precedente il Raduno anche all'indirizzo email calciofemminile@rcalabria.it.

Si precisa, inoltre, che la mancata adesione alla convocazione senza giustificate e plausibili motivazioni, determina la possibilità di deferimento agli Organi Disciplinari, nel rispetto dell'art. 76 delle NOIF sia della società che dei calciatori.

	COGNOME	NOME	DATA NASCITA		SOCIETA'
1.	MEGNA	Anna	15/08/2000	A.S.D.	ACADEMY CROTONE
2.	PARISI	Giusi	04/12/2001	A.S.D.	ACLI SPORTING CLUB
3.	AUDINO	Maria	05/03/1999	A.S.D.	BADOLATO
4.	ROMEO	Michela	10/04/2000	S.C.	BOTRICELLO
5.	ZANGARI	Valentina	08/05/2001		CALCIO GIOV. CATANZARESE
6.	TOSTO	Maria	29/08/2000	A.S.D.	CARIATI
7.	LA MANTIA	Rosanna	14/10/2000	POL.	GALLINA
8.	PULLANO	Alessia	25/06/1999	U.S.D.	ISOLA CAPO RIZZUTO
9.	BOLOGNINO	Carlotta	09/01/2001	A.S.	JUVENTINA SIDERNO
10.	LEONE	Mariacconcetta	26/03/2001	POL.	JUVENTUS CLUB A.S.D.
11.	FOTI	Annalisa	09/05/2000	A.S.D.	MELITO CALCIO 1990
12.	LA FACE	Rebecca	02/12/2000	A.S.D.	MELITO CALCIO 1990
13.	PRATICO	Silvia	09/01/2002	A.S.D.	MIRABELLA
14.	FORTINO	Alessandra	04/02/2002	A.S.D.	PIANO LAGO MANGONE
15.	PAVIGLIANITI	Beatrice	12/04/2001	S.C.	POLISPORTIVA PELLARESE
16.	CALABRO	Rita	24/10/2001	A.S.D.	POLISPORTIVA LORETO
17.	GATTO	Angela	09/04/2000	A.S.D.	REAL AMANTEA
18.	GRECO	Sara Francesca	28/02/2001	POL.	REAL COSENZA
19.	COMITO	Beatrice	22/01/2001	S.S.	REAL JONADI GIOVANI
20.	MORELLO	Alessia	17/12/1999	S.S.	REAL JONADI GIOVANI
21.	COLACE	Ludovica	12/06/2001	A.S.D.	REAL VIBO
22.	BELLEZZA	Federica	05/01/1999	A.S.D.	ROYAL TEAM LAMEZIA
23.	OREFICE	Greta	07/09/2000	A.S.D.	S.S.RENDE
24.	TERRIOTI	Francesca Vince	10/08/1999	A.S.D.	SAN GIOVANNI BATTISTA
25.	FERRARO	Martina	18/10/2000	POL.D.	SANGIORGIO MORGETO
26.	FAIELLA	Marianna	04/04/2001		SPORTING CLUB CORIGLIANO
27.	FOLINO GALLO	Fiorella	13/06/2000	A.S.D.	VICTORY
28.	MANNO	Giulia	16/01/2001	A.S.D.	VIGILIFUOCO

STAFF

Commissario Tecnico
Collaboratore

Anna Russo
Leone Vitaliano

CONVOCAZIONI RAPPRESENTATIVA REGIONALE CALCIO A CINQUE ALLIEVI

I calciatori sotto elencati sono convocati per venerdì 25 aprile 2014, alle ore 9.15, presso il Palazzetto dello Sport "A. Sparti" di LAMEZIA TERME, sito in Viale Marconi, per un raduno tecnico organizzativo in vista dello svolgimento del 2° Torneo delle Regioni.

Gli stessi dovranno presentarsi all'appuntamento, muniti del corredo personale di gioco, documento di riconoscimento e certificato medico per idoneità agonistica, significando che detto certificato è indispensabile ai fini della partecipazione alla selezione. A tale ultimo riguardo, le Società sono invitate ad inviare a mezzo fax al Comitato Regionale copia del citato certificato medico, entro le ore 19.00 del giorno precedente il Raduno.

Si precisa, inoltre, che la mancata adesione alla convocazione senza giustificate e plausibili motivazioni, determina la possibilità di deferimento agli Organi Disciplinari, nel rispetto dell'art. 76 delle NOIF sia della società che dei calciatori.

	COGNOME	NOME	DATA NASCITA		SOCIETA'
1.	ERRIGO	Carmelo	28.06.1997	A.S.D.	CALCIO A 5 FATA MORGANA
2.	FILOCAMO	Matteo	09.05.1997	A.S.D.	CALCIO A 5 FATA MORGANA
3.	RIPEPI	Domenico	24.01.1997	A.S.D.	CALCIO A 5 FATA MORGANA
4.	DE CARIO	Simone	25.11.1998	A.S.D.	COSTA DEL LIONE C5
5.	PANZARELLA	Francesco	25.07.1997	A.S.D.	FUTSAL CLUB FILADELFIA
6.	VENTRICI	Vincenzo	20.08.1997	A.S.D.	FUTSAL CLUB FILADELFIA
7.	MONTEROSSO	Luigi	12.12.1997	A.S.D.	FUTSAL ENOTRIA
8.	BRACCI	Angelo	10.03.1998	A.S.D.	MIRTO CROSIA
9.	FALCONE	Gianluca	18.01.1998	A.S.D.	MIRTO CROSIA
10.	SPATARO	Andrea	29.09.1998	A.S.D.	MIRTO CROSIA
11.	DENTINI	Alex Carmelo	30.06.1997	A.S.D.	MM CLUB SPORT
12.	SAHA MOHAMED	Shaon	30.08.1997	A.S.D.	P.G.S. UNIVERSAL
13.	ZADERA	Francesco	17.04.1997	A.S.D.	P.G.S. UNIVERSAL
14.	AQUILINO	Domenico	16.05.1997	A.S.D.	POLISPORTIVA FUTURA
15.	LAGANA	Giuseppe Pio	20.09.1997	A.S.D.	POLISPORTIVA FUTURA
16.	CALABRETTA	Andrea	09.10.1988	A.S.D.	SALES STYLE SOVERATO

STAFF

Dirigente Accompagnatore	Luppino Domenico
Dirigente	Della Torre Giuseppe
Commissario Tecnico	Tulino Andrea
Medico	Funari Franco
Collaboratore	Ciciarello Luigi

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI

Recuperi

Recupero Gara PRESILA = COMPENSORIO MONTALTO UFF del 12.04.2014 (ore 16.00)

Il recupero della gara a margine, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, è stato posticipato a martedì 15 aprile 2014, ore 16.00.

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI

Modifiche al programma gare

Gara CITTA DI CIRO MARINA = COMPENSORIO MONTALTO UFF del 28.04.2014 (ore 16.00)

La gara a margine, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, viene anticipata a domenica 27 aprile 2014, ore 16.00.

Gara VALANIDI CALCIO GIOVANILE = REGGIO 2000 del 27.04.2014 (ore 10.00)

La gara a margine, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, ed in via del tutto eccezionale poiché trattasi di giorno festivo, viene anticipata a venerdì 25 aprile 2014, ore 10.00.

4. RISULTATI GARE

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 12/04/2014

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle sotto elencate gare (recupero gare)

GIRONE A - 12 Giornata - R				GIRONE B - 12 Giornata - R			
S.S. RENDE	- CARIATI	3 - 0		VIGOR LAMEZIA S.R.L.	- POPILBIANCO	2 - 1	
GIRONE C - 12 Giornata - R							
NAUSICAA CALCIO SM	- GIOIA COTRONEI	2 - 0					

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 15/04/2014

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle sotto elencate gare (recupero gare)

GIRONE A - 12 Giornata - R			
PRESILA	- COMPENSORIO MONTALTO UFF	2 - 6	

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 14/04/2014

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle sotto elencate gare (recupero gare)

GIRONE C - 10 Giornata - R			
PADRE PIO	- VIGOR CATANZARO	3 - 2	

5. GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo nella seduta del 16.04.2014, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 12/ 4/2014

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PARAFATI FRANCESCO VITO	(NAUSICAA CALCIO SM)	RUSSO ACHILLE	(VIGOR LAMEZIA S.R.L.)
-------------------------	----------------------	---------------	------------------------

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR

OLIVETI SANTO	(GIOIA COTRONEI)	CASERTA GABRIELE	(NAUSICAA CALCIO SM)
---------------	------------------	------------------	----------------------

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)

GRILLO NICOLA	(CARIATI)	ESPOSITO LUIGI	(GIOIA COTRONEI)
SPIZZIRRI FRANCESCO	(POPILBIANCO)		

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 15/ 4/2014

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (VII INFR)

INFANTE BENIAMINO	(COMPRESORIO MONTALTO UFF)
-------------------	----------------------------

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 14/ 4/2014

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

€ 50,00 PADRE PIO

per inadeguata sistemazione degli spogliatoi.

Le ammende irrogate dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 01/05/2014.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 131/A

DECADENZA DALLA AFFILIAZIONE

Il Presidente Federale,

- rilevato che le Società, riportate negli elenchi allegati sub 1) e sub 2), sono inattive;
- visto il Comunicato Ufficiale n. 88/A del 20 novembre 2013, con il quale è stata data comunicazione ai sodalizi interessati dell'avvio del procedimento preordinato all'adozione del provvedimento di decadenza dalla affiliazione alla F.I.G.C.;
- considerato che, ad oggi, nessuna delle suddette Società ha fatto pervenire proprie memorie, deduzioni e/o documenti;
- visto l'art.16 delle N.O.I.F.

d e l i b e r a

la decadenza dall'affiliazione per inattività delle Società riportate negli elenchi allegati sub 1) e sub 2).

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 APRILE 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

SOCIETA' DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI**C.R. ABRUZZO**

913091	VALLE NORA	916093	F.LLI BETTI CALCIO A 5
600560	VILLALFONSINA 2000	916240	VILLA MARTELLI C5
51130	SULMONA	917161	REAL ORTONA CALCIO
600716	ANTINUM	917727	COALPI SOCCER CHIETI
600768	CALCIO ATELETA	919241	DAVIDE BUCCI
600811	CAPESTRANO	919244	CRECCHIO
913941	FONTE AVIGNONE	919333	ALL STARS BUCCHIANICO
914074	SELVA	919688	SPORTING ATLETICO 89
915746	MICRON CALCIO A 5	73401	COSMOS PE78 DINAMOPESCARA
915880	CRISTAL CALCIO A 5	77716	CAPPELLE SUL TAVO
917481	SPORTING CLUB SAN MARTINO	600777	CENTERBA TORO TOCCO
917753	OLIMPIA CALCIO A 5	913943	GIRLS ANGOLANA
917950	LE ROCCHIE FUTSAL	914102	AUDACEPESCARA 1999
919209	UNITED CERCHIO	916301	SPOLTRE CALCIO
921197	CAMPO DI GIOVE	917459	SPELTA 5
64425	TARANTA PELIGNA	919097	REAL MONTESILVANO C5
600131	BOMBA	919453	SAN PELLEGRINO
600545	POLLUTRI 95	921158	CORAZZATA BISMARCK
600707	CUPELLO 2003	916296	CORROPOLI
914268	MONTENERODOMO	917508	REAL NOTARESCO
915688	FABIO POLIDORO	919007	REAL MONTORIO 96
915897	MESSER MARINO	920995	SPORTING TERAMO 1913
916045	SANTA FILOMENA		
921136	VIRTUS CANZANO		

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati Ufficiali del Comitato Regionale Abruzzo, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 45 del 06.03.2008	C.U. n. 9 del 4.09.2008
C.U. n. 52 del 17.04.2008	C.U. n. 10 del 11.09.2008
C.U. n. 1 del 3.07.2008	C.U. n. 14 del 25.09.2008
C.U. n. 2 del 10.07.2008	C.U. n. 15 del 2.10.2008
C.U. n. 4 del 24.07.2008	C.U. n. 17 del 9.10.2008
C.U. n. 5 del 1.08.2008	C.U. n. 21 del 30.10.2008
C.U. n. 6 del 7.08.2008	C.U. n. 53 del 19.03.2009
C.U. n. 7 del 21.08.2008	C.U. n. 63 del 30.04.2009
C.U. n. 8 del 28.08.2008	

C.R. CALABRIA

915679	COSENZA S.R.L.	916407	BIANCOROSSI GIMIGLIANO
69576	AMATORI SANTAMARIA	916500	GIOVANILE MAIDESE
75777	NUOVA FAGNANO	919473	UNITED SELLIA
610671	COSENZA CALCIO S.P.A.	610540	PRESILANA
913265	REAL LAGO	610626	SANTA SEVERINA
913477	MANGONE	913284	PALLAGORESE CALCIO
916398	ALTO JONIO	913552	CLARA COSTRUZIONI ALTILIA
916457	ROGLIANO 2001	916903	NEW TEAM CIRO'
916626	ET SERVICE CALCIO A 5	912561	NUOVA PRIMULA ANOIA
918073	FISCHIA CALCIO SCALEA	913442	LUIGI MONTI POLISTENA
918087	S.VINCENZO C5	913479	GIOVANILE VARAPODIO
918406	SAN LORENZO DEL VALLO	916730	FREE TIME S.ANTONIO
918696	CAMIGLIATELLO SILANO	918069	NUOVO CALCIO SAMBATELLO
919502	MARANO PRINCIPATO	918071	SAN ROBERTO
610648	BRUZIA SOVERIA	918222	PLATI
913256	REAL MIGLIERINA	918404	NUOVA SOLANESE
913289	MATTIA PRETI TAVERNA C5	919912	ANOIA
913348	REAL DECOLLATURA 03	81458	ZUNGRESE
914842	MONTAURIO	610117	NUOVA JOPPOLESE

610575	POLIA CALCIO	610201	PANAREA CATANZARO SOCCER
915565	SAN COSTANTINO	610285	FRONTI
916501	ATLETICO NAPITIA 2005	610728	EAGLES FIVE SOCCER
918302	SAN GIOVANNI	916458	SOCCER S.ELIA 2005
61756	ROSSANESE 1909 A.S.D	916654	MONTEDORO
76282	NUOVA POLISPORTIVA TARSIA	917483	FEROLETO JEVOLI
81680	SAN FRANCESCO CALCIO	919439	AVIS NOCERA CALCIO
206077	SMILE	919781	ATLETICO LAMEZIA CALCIO
610066	LA PERLA DELL'ALTO JONIO	920205	REAL BADOLATO
610104	ZUMPARO	610269	ROYAL FIN CALCIO A 5
610133	DORIA	918427	CASTEL SILANO
610171	GUARDIA	920186	KORE CALCIO A 5 FEMMINILE
610191	MALVITO CLUB 96	80655	REGGIO CALCIO A 5
610318	A.G.S. ROSSANO SPORT	610374	PROLOCO MELICUCCA
610411	ROMUALDO MONTAGNA	912396	INTERLOCRIDE
610675	MALITO	610679	MELICUCCHESI A.S.D.
610683	SANDEMETRESE	916212	RIONE SAN FILI CALCIO
914084	REAL POPILIA	918307	MESSIGNADESE
914885	REAL ROGES CALCIO A 5	918310	ORATORIO S.MARIA POZZO
916684	MARCELLINA	918395	SAN FERDINANDO A.S.D.
918159	SARACENA	918516	PRATER CALCIO A 5
918338	SENIORES ACRI	919662	SARACINELLO
919633	EDIL CANTELMO CARIATI	919917	DIEGO SURACI PELLARO
919881	CASALI C5 ROBERTA LANZINO	916557	DOLCIARIA MONARDO SORIANO
920322	T. ROSIGNOLI	916586	CALIMERA CALCIO
73159	MAC 3	918223	SCICONIDONI
79021	ZAGARISE	918224	MURAT PIZZO
610162	CATANZARO CALCIO A CINQUE	919854	REAL PERNOCCARI
610170	NUOVA IMPERIALE CARDINALE	920206	SPILINGA
610180	GIROPACO		

Le dichiarazioni di inattività delle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati Ufficiali del Comitato Regionale Calabria, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 152 del 28.06.2006	C.U. n. 27 del 22.09.2008
C.U. n. 10 del 2.08.2007	C.U. n. 37 del 15.10.2008
C.U. n. 29 del 25.09.2007	C.U. n. 42 del 23.10.2008
C.U. n. 40 del 19.10.2007	C.U. n. 47 del 28.10.2008
C.U. n. 42 del 24.10.2007	C.U. n. 54 del 11.11.2008
C.U. n. 45 del 30.10.2007	C.U. n. 59 del 20.11.2008
C.U. n. 61 del 23.11.2007	C.U. n. 86 del 22.01.2009
C.U. n. 5 del 18.07.2008	C.U. n. 88 del 23.01.2009
C.U. n. 7 del 22.08.2008	C.U. n. 371 del 28.01.2009 (Div.Naz.C5)
C.U. n. 9 del 29.07.2008	

C.R. CAMPANIA

82293	FORIO CALCIO A5	916674	LA SEGRETISSIMA
74219	CESINALI CALCIO	81362	REAL SGL SANNIO
76174	DEPORTIVO SOLOFRA	81367	NUOVA POLISP.TITERNO
78307	CARDITO	620051	FONDATORI
620204	DINAMO MONTEMARANO	620266	PANNARANO
620209	TREVICO	620452	S.CROCE DEL SANNIO
620385	MERCOGLIANO	620557	CAUDIUM CINQUE
621020	SPORTING VENTICANO	620976	ALVIGNANELLO
621176	ROYAL CALCIO CALIANO 03	621104	CASALE MACCABEI
913483	S. FELICE CAPRIGLIA	621237	OLMERI CLUB 2000
915001	SPORTING CASALBORE ONLUS	916393	VIRTUS CALCIO A5BENEVENTO
915189	DOTOLO	916823	TORRECUSO FIVE SOCCER
916328	G.M.F. ALPINOLA	918561	LE SANNITE CALCIO A 5
916534	BORGO PIETRA	918575	FEMMINILE CUSANO C5
916576	HYRIA	920241	TORREPALAZZO
916601	FIVE SOCCER CASTELFRANCI	620135	VILLA DI BRIANO

SOCIETA' DI SETTORE GIOVANILE

C.R. ABRUZZO

600703	PIANA DEL CAVALIERE	918413	STRAPAESANA CALCIO
913404	IPSSAR ROCCARASO	918414	GIOVANI DELFINI
917584	ATLETICO L'AQUILA	920221	ATLETICO PIANELLA JUNIOR
918034	VALLELONGA	912451	VIRTUS CANZANO
600702	FARA SAN MARTINO	915669	GIOVANILE MOSCIANO CALCIO
914672	FUTSAL CHIETI	918633	REAL CORROPOLI
918304	GIOVANNI DI PAOLO	600562	PSF SULMONA 2000
920395	GUIDO BIONDI VASTO	918336	REAL FUTSAL
70063	CIRCUS CALCIO		

Le dichiarazioni di inattività delle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati Ufficiali del Comitato Regionale Abruzzo, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 52 del 17.04.2008	C.U. n. 21 del 30.10.2008
C.U. n. 63 del 19.06.2008	
C.U. n. 2 del 10.07.2008	

C.R. CALABRIA

911876	A.SCHIFINO	910129	CALCIO AMARANTO 1995
912743	FRANCESCO SPINA	910550	HOLLY 92
914804	OMAR	911415	ACCADEMIA DELLO SPORT
916948	MONTALTESE	911686	POLISPORTIVA STADIO
916980	REAL FIRMO	911802	NUOVA SCILLESE
918271	SOCCER GREEN	912635	GIOVANILE PELLARO
918275	SAN NICOLA LATTARICO	913635	P.G. FRASSATI
918386	REAL SANTO IANNI	913660	BENJI
920410	MONTALTO	913769	S.M.S CARLO LEVI
77779	S.MANGO	914558	COMPRENSORIO ASPROMONTANO
80051	CARLOPOLI	915211	BAGNARA GIOVANILE
200060	DON MELLANO	915302	GIOVANILE RIZZICONESE
205268	FEUDOTTO	916623	JUVENIS BIANCO
206062	GIOVANILE LAMEZIA TERME	916971	BRUTIUM S.MARTINO
911267	GIOVANILE ALMA MATER 98	918551	FOOTBALL ACCADEMY
610395	SILA PICCOLA TAVERNA	918569	LA NOSTRA VALLE
911821	REAL LAMEZIA	918689	CHITTI CITTANOVA
610615	GASPERINA	918690	COMPRENSORIO JUNIO 2007
912790	LIDO DI SQUILLACE	919462	INTER F.C. BOCALE
913007	REAL SORBO	920170	RICREATIVO CALCIO BOKALE
918023	FOLGORE	911278	CITTA' DI BRIATICO
918140	SPORTING CLUB PALANCA	911823	PRO LOCO FILOGASO
912518	NUOVA GIOVANILE PAPANICE	913487	ARENESE
913625	REAL CIRO MARINA	916702	ASI SORIANO
916072	ANTICO BORGO SPORTING	917014	ITACA
918456	CARPE DIEM	918273	JUVENTUTE TROPEA
610094	RIONALE MODENA	912005	LAINO CALCIO

Le dichiarazioni di inattività delle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati Ufficiali del Comitato Regionale Calabria, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 53 del 26.06.2008	C.U. n. 4 del 22.09.2008
---------------------------	--------------------------

C.R. CAMPANIA

910788	SPERONE	620880	IRPINIA ROSA
911925	PRO CALCIO AVELLINO	916930	IRPINIA CIASCHINI



Roma, 14 aprile 2014
Protocollo: 4225/CT/MC/sc

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
LORO SEDI

CIRCOLARE N°52

Oggetto: Trattamento tributario delle indennità chilometriche ai dilettanti –

Con la Risoluzione n. 38/E dell'11 aprile 2014, l'Agenzia delle entrate si è espressa in merito al trattamento tributario da riservare, in capo al percettore, alle indennità chilometriche erogate dalle società e associazioni sportive dilettantistiche ai sensi degli artt. 67 e 69, comma 1, lett. m), del TUIR.

Il chiarimento è stato sollecitato da questa L.N.D. a seguito della interpretazione data da alcuni uffici periferici della stessa Agenzia che ritengono che le indennità in parola, similmente a quanto previsto per le indennità erogate nell'ambito dei redditi di lavoro subordinato, assimilato o autonomo, non vanno riconosciute per il tragitto dal luogo di residenza o di dimora abituale del percettore a quello in cui lo stesso presta la propria attività sportiva dilettantistica. Da ciò consegue che le medesime indennità devono essere considerate insieme ai premi, compensi e rimborsi spese forfettari di cui all'art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR, e disciplinate dal secondo comma del successivo art. 69, nonché dalla legge n. 133 del 1999 e successive modificazioni (esenzione fino a € 7.500, ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 23% per i successivi € 20.158 e ritenuta a titolo d'acconto per gli importi successivi).

Discende, anche, secondo l'interpretazione dei predetti uffici dell'Agenzia che, non essendo state assoggettate a ritenuta, ove dovuta, le indennità in argomento non possono essere considerate deducibili ai fini della determinazione del reddito delle associazioni e società sportive dilettantistiche eroganti, le quali ultime, inoltre, in quanto sostituti d'imposta, sono chiamate a rispondere dell'omissione della ritenuta.

Questa Lega ha, invece, sostenuto la tesi che, a differenza delle altre tipologie di redditi, quelli considerati dagli artt. 67, comma 1, lett. m), e 69 del TUIR sono classificati, *ex lege*, “**redditi diversi**” e che, *diversamente* dai rimborsi afferenti gli altri redditi di cui sopra, i rimborsi spese documentati erogati ai “dilettanti”, tra i quali sono state da sempre ricondotte le indennità chilometriche (vedasi la Circolare n. 27 del 3 luglio 1986 del Ministero delle finanze), sono assoggettati ad un particolare e “**diverso**” trattamento e non concorrono alla determinazione del reddito del percipiente ai sensi del secondo periodo del secondo comma dell'art.69 del TUIR.

Con la Risoluzione n. 38/E dell'11 aprile 2014, che si allega, per conoscenza, in calce, l'Agenzia, riconoscendo con estrema correttezza la validità della tesi sostenuta dalla Lega Nazionale Dilettanti, ha espresso l'avviso, peraltro già a suo tempo evidenziato nella predetta Circolare n. 27/1986, che le indennità in parola non sono imponibili limitatamente a quelle sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori del territorio comunale di residenza o dimora abituale del percipiente.

Ne consegue che l'indennità chilometrica corrisposta al “dilettante” per il tragitto dal luogo di residenza o di dimora abituale dello stesso fino al luogo ove è chiamato a rendere la prestazione sportiva (sede della società, campo di allenamento, campo di gara, eventuale gara in trasferta), non concorre alla determinazione del reddito del percipiente ai sensi dell'art. 69, secondo comma, secondo periodo, del TUIR, e, pertanto, non va assoggettata ad alcuna ritenuta, mentre all'eventuale indennità per percorsi nell'ambito del territorio comunale in cui il percettore ha la residenza o la dimora abituale non è applicabile la predetta disposizione recata dall'art. 69, e, pertanto, questa va ricondotta tra i compensi, premi, rimborsi forfettari disciplinati dagli artt. 67, comma 1, lett. m), e 69, secondo comma, primo periodo, del TUIR, nonché dalla legge n. 133/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

E' appena il caso di rilevare che le indennità in argomento sono da considerarsi deducibili ai fini della determinazione del reddito della società/associazione sportiva dilettantistica erogante.

L’Agenzia delle entrate ha, comunque, precisato che le indennità chilometriche, per rientrate tra le spese documentate non assoggettate a tassazione, non possono essere forfettarie, ma devono essere necessariamente qualificate in base al tipo di veicolo e alla distanza percorsa, tenendo conto degli importi contenuti nelle tabelle elaborate dall’ACI.

Ovviamente, è da ritenere che, nel caso in cui gli importi erogati siano superiori a quelli previsti dalle tabelle ACI, debba essere fatto salvo, ai fini fiscali, l’importo calcolato secondo le tabelle stesse e soltanto alla parte eccedente potrebbe tornare applicabile la disciplina relativa ai compensi, premi, ecc., di cui all’art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR.

Un diverso comportamento da parte degli Uffici dell’Agenzia delle entrate sarebbe oltremodo iniquo e penalizzante.

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

RISOLUZIONE N. 38/E

Direzione Centrale Normativa

Roma, 11 aprile 2014

OGGETTO: Attività sportive dilettantistiche - Indennità chilometriche - Articoli 67, comma 1, lett. m), e 69, comma 2, del TUIR

Sono pervenute richieste di chiarimenti in relazione al trattamento tributario da riservare in capo al percettore alle indennità chilometriche erogate nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche.

Preliminarmente si osserva che, a differenza degli sportivi professionisti le cui prestazioni, regolate dalla legge 23 marzo 1981, n. 91, costituiscono oggetto di un contratto di lavoro dipendente o, in taluni casi, di lavoro autonomo, non esiste una compiuta disciplina civilistica relativa all'attività degli sportivi dilettanti.

Il legislatore fiscale ha ricompreso le somme percepite per l'esercizio diretto dell'attività sportiva dilettantistica nella categoria dei "redditi diversi".

In particolare, l'articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR, qualifica redditi diversi, *"le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ... nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegue finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;"*.

Per la determinazione del reddito imponibile, il successivo articolo 69, comma 2, del TUIR prevede un regime di favore, statuendo che *"Le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 7.500 euro. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale."*.

Le indennità chilometriche possono considerarsi quali rimborsi delle spese di viaggio sostenute dal soggetto interessato per raggiungere il luogo di esercizio dell'attività mediante un proprio mezzo di trasporto.

Dette indennità chilometriche, in base alla norma da ultimo richiamata, non concorrono a formare il reddito se le spese sono documentate e sostenute in occasioni di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

Diversamente, se le prestazioni sono effettuate all'interno del territorio

comunale o, comunque, se le spese non sono documentate, le indennità chilometriche non concorrono alla formazione del reddito fino alla franchigia di euro 7.500, da calcolare considerando anche le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi percepiti.

Le indennità chilometriche, per rientrare tra le spese documentate, non possono essere forfetarie, ma devono essere necessariamente quantificate in base al tipo di veicolo e alla distanza percorsa, tenendo conto degli importi contenuti nelle tabelle elaborate dall'ACI.

Per quanto concerne le condizioni per considerare la prestazione effettuata fuori del territorio comunale, si ritiene possa essere confermato l'orientamento assunto dal Ministero delle finanze con circolare n. 27 del 3 luglio 1986 in relazione all'applicazione della legge 25 marzo 1986, n. 80 (*Trattamento tributario dei proventi derivanti dall'esercizio di attività sportive dilettantistiche*), secondo cui il territorio comunale di riferimento è quello ove risiede o ha la dimora abituale il soggetto interessato che percepisce l'indennità chilometrica.

Per l'aspetto oggettivo di interesse in questa sede, infatti, l'attuale formulazione delle disposizioni richiamate, derivata dalle modifiche apportate dal comma 1 dell'art. 37 della legge n. 342 del 2000 al trattamento tributario delle attività sportive dilettantistiche, non appare divergere sostanzialmente da quanto statuito dalla citata legge n. 80 del 1986. Quest'ultima legge all'art. 1, comma 1, enucleava tra i componenti di reddito *"Le indennità di trasferta, al netto delle relative spese di vitto, alloggio e di viaggio documentate o delle indennità chilometriche, e i rimborsi forfetari di spese, corrisposti ai soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica"*, non prevedendo il riferimento espresso al territorio comunale.

Al riguardo, il Ministero delle finanze con la citata circolare n. 27 del 1986, cui si rinvia per approfondimenti, ritenendo che la nozione di trasferta contenesse un implicito riferimento al comune di residenza, ebbe a precisare che le spese di vitto, di alloggio e di viaggio documentate e la indennità chilometrica vanno considerate ai fini della non imponibilità se connesse ad una trasferta fuori del comune di residenza del percipiente.

La predetta circolare n. 27 del 1986 è stata richiamata nella risoluzione 4 maggio 1996, n. 65, avente ad oggetto il medesimo argomento, e soprattutto, è stata confermata, unitamente a quest'ultima risoluzione, dalla circolare n. 326 del 1997, con la quale sono stati forniti chiarimenti in materia di redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Si ritiene che l'attuale formulazione dell'art. 69, comma 2, del TUIR, in considerazione della non configurabilità di un rapporto di lavoro nell'attività sportiva dilettantistica e del favore con cui era stato disciplinato il relativo trattamento tributario nell'ambito dei redditi diversi, confermi il predetto orientamento, diretto a considerare non imponibili i rimborsi di spese documentate, comprese le indennità chilometriche, limitatamente a quelle sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza o dimora abituale del percipiente. Non assume, invece, rilevanza a tale fine la sede dell'organismo erogatore.

Peraltro, le successive novità legislative che hanno direttamente

interessato l'art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR, ne hanno meglio precisato le attività e i soggetti cui è applicabile la disciplina in esame, ma non hanno riguardato l'aspetto della determinazione dell'imponibile, oggetto di questa nota.

Quanto precede vale nel presupposto che l'attività svolta sia effettivamente riconducibile all'articolo 67, comma 1, lett. m), e non sia riscontrabile l'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente o autonomo, nel qual ultimo caso si applicherebbero le diverse regole previste per le rispettive categorie reddituali.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

IL DIRETTORE CENTRALE